

## PROFESSIONE GEOMETRA

del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

### Il nuovo "Ravvedimento sprint"



Il comma 31 dell'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (c.d. Manovra Correttiva 2011) entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta lo scorso 06 luglio 2011, ha modificato l'art. 13 del DLgs n. 471/97 prevedendo un nuovo tipo di ravvedimento: al ravvedimento breve e al ravvedimento lungo si aggiunge il ravvedimento definito "sprint".

**Il ravvedimento 'sprint' può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria.** Il meccanismo collocato nel contesto del D.Lgs. n. 471/97 (che prevede le misure sanzionatorie per le diverse fattispecie connesse a violazioni relative all'iva, alle imposte sui redditi e ai sostituti d'imposta) infatti prevede che la sanzione, nei primi 14 giorni, diventi proporzionale. La misura adottata è pari ad un quindicesimo della sanzione principale per ogni giorno di ritardo. Posto che la sanzione principale è pari al 30%, nei primi 14 giorni la stesa si riduce al 2% per il numero dei giorni di ritardo.

L'effetto combinato con la normativa sul ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 472/97) riduce a un decimo tale importo. La sanzione nei primi quattordici giorni sarà, dunque, pari allo 0,2% giornaliero, se assistita dalla procedura del ravvedimento operoso che - lo ricordiamo - si realizza 1. con il versamento del montante (capitale più interessi al saggio legale con maturazione *pro rata temporis*) adottando il codice tributo relativo al tributo oggetto di versamento tardivo; 2. con il versamento della specifica sanzione prevista per tipo di tributo.

	Importo dovuto	Sanzione principale	Sanzione ridotta con ravvedimento Importo dovuto	Ravvedimento Tipo
Scadenza	100	--	---	---
Ritardo – giorno 1	100	2%	0,20%	sprint
Ritardo – giorno 2	100	4%	0,40%	sprint
Ritardo – giorno 3	100	6%	0,60%	sprint
Ritardo – giorno 4	100	8%	0,80%	sprint
Ritardo – giorno 5	100	10%	1%	sprint
Ritardo – giorno 6	100	12%	1,20%	sprint
Ritardo – giorno 7	100	14%	1,40%	sprint
Ritardo – giorno 8	100	16%	1,60%	sprint
Ritardo – giorno 9	100	18%	1,80%	sprint
Ritardo – giorno	100	80%	2%	sprint

10				
Ritardo – giorno 11	100	22%	2,20%	sprint
Ritardo – giorno 12	100	24%	2,40%	sprint
Ritardo – giorno 13	100	26%	2,60%	sprint
Ritardo – giorno 14	100	28%	2,80%	sprint
Ritardo – giorno 15	100	30%	3%	breve
Ritardo – giorno 16	100	30%	3%	breve
Ritardo – giorno 30	100	30%	3%	breve
Ritardo – giorno 31	100	30%	3,75%	lungo

### Decorrenza

La novità decorre dal **6 luglio 2011**, data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 ma in virtù di quanto dispone l'art. 3 del D.Lgs. n. 472/97 (cosiddetto principio del favor rei), la nuova previsione è applicabile anche per le violazioni commesse precedentemente.

A margine dell'intervento, merita rilevare come l'intervento sulle sanzioni persegua un disegno specifico teso a facilitare la riscossione assegnando preferenza all'adesione volontaria che seppur rateizzati dovrebbe risultare più economica rispetto alla riscossione coattiva. Tali considerazioni derivano da due ulteriori interventi (indiretti) sulla riscossione in occasione dell'accertamento con adesione ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97: il primo - di sostegno alla riscossione rateizzata - abroga l'obbligo di prestazione della garanzia, per le somme superiori ad euro 50.000 oggetto di rateazione; il secondo - coerente, seppure di segno opposto - dispone il raddoppio delle sanzioni sul residuo importo dovuto a titolo di tributo, nel caso di mancato pagamento di almeno una delle rate diverse dalla prima, entro il termine di versamento della successiva. Il quadro previsto nella manovra si completa con la riedizione della sanatoria delle liti pendenti che, anche al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, prevede la possibilità di definire le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, davanti alle Commissioni tributarie (in cui è parte l'Agenzia delle Entrate) se di ammontare non superiore a 20.000 euro.

Cordiali saluti.

La Segreteria